

Prot. 986/1000 U
del 23/03/2020



TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;

rilevato che il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 all'art. 83, Comma 1 prevede: *"Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. Comma 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. (...)"*

rilevato che il medesimo Decreto all'art. 83, comma 6 dispone: *"Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone...."*

considerato soprattutto che il comma 7 dell'art. 83 prevede, alla lettera f), *la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia; alla lettera g), la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3; ed alla lettera h), lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.*

ritenuto che la stessa ratio della normativa emergenziale richieda di disciplinare – nell'ambito delle procedure esecutive – non solo le modalità di trattazione delle udienze, ma anche l'attività svolta materialmente fuori udienza, in ragione del coinvolgimento di molteplici soggetti, quali professionisti delegati o ausiliari del G.E., procuratori delle parti e non da ultimo cittadini a diverso titolo interessati (debitori, terzi occupanti gli immobili, offerenti, aggiudicatari ecc.);

convenuto pertanto di dover delineare delle linee guida finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti, ed evitare, quindi, il rischio di diffusione del contagio da COVID-19;

ritenuto che le presenti linee guida debbano disciplinare sia le procedure esecutive pendenti per le quali risultino già emessi ordinanze di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta, sia le procedure in fase iniziale, per le quali non sia stata ancora emessa l'ordinanza di vendita;

AD INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLE CIRCOLARI EMESSE IN DATA 09.03.2020 E 18.03.2020 CHE DEVONO INTENDERSI DALLA PRESENTE CIRCOLARE INTEGRALMENTE SUPERATE;

DISPONE

- 1) SONO REVOCATI TUTTI GLI ESPERIMENTI D'ASTA FISSATI TRA IL 9 MARZO E IL 30 GIUGNO 2020;
- 2) i professionisti delegati non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto;
- 3) tutti i delegati dovranno procedere alla restituzione delle buste fino a oggi ricevute al soggetto che le ha depositate e senza procedere alla loro apertura;
- 4) dovranno formare un nuovo avviso di vendita alle stesse condizioni del tentativo revocato per una data successiva al 31.08.2020;
- 5) il termine di giorni 120 per il versamento del saldo del prezzo, in quanto termine processuale, è da intendersi sospeso dalla data odierna al 15 APRILE 2020;
- 6) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornali e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;

sono sospesi gli accessi del consulente tecnico presso gli immobili staggiati per qualunque ragione sino al 30 GIUGNO 2020, salvo nuovo ordine;

sono sospese le attività di visita degli immobili sino al 30 GIUGNO 2020, salvo nuovo ordine;

sono sospesi gli accessi del Custode presso il cespite fino al 30 GIUGNO 2020, ad eccezione della seguente ipotesi: pericolo di danni a cose o persone derivanti dal cespite pignorato di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze dei condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); in tale ipotesi il Custode dovrà aver cura di compiere gli incombeni nel rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza e delle norme igienico- sanitarie indicate nel DPCM sopra richiamato;

per le procedure in cui vi sia già stata l'aggiudicazione, sono sospese tutte le attività di liberazione – anche in corso - sino alla data del 15 APRILE 2020, tranne ove si riscontri la situazione individuata al punto precedente.



sono altresì sospese le liberazioni degli immobili sino al **30 GIUGNO 2020** per le procedure in cui ancora non sia avvenuta l'aggiudicazione;

i professionisti delegati, gli avvocati, gli esperti, il Custode dovranno per quanto possibile e salve particolari urgenze astenersi dal frequentare il Tribunale (sia gli uffici dei giudici, sia in particolare la Cancelleria) fino al **30 GIUGNO 2020**.

ATTIVITÀ DI STIMA DEI BENI

L'esperto stimatore, sino al **30 GIUGNO 2020**, potrà procedere unicamente allo svolgimento di tutte le attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia ottenibile con modalità telematica fatte salve, ovviamente, le pur possibili sospensioni dell'attività degli Uffici competenti allo stato non prevedibili.

Sino alla data del **30 GIUGNO 2020**, dunque, il Perito Estimatore deve ritenersi comunque esonerato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici e presso la cancelleria fallimentare.

Sino alla data del **30 GIUGNO 2020** sarà esonerato dallo svolgere accesso presso il cespite staggito, salvo indifferibili ragioni di urgenza da sottoporre al vaglio del Giudice Delegato e comunque sempre solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 30 giugno 2020.

TERMINI PROCESSUALI

Visto l'art. 83, comma 2 del D.L. n. 17 del 18.3.2020, a mente del quale: *"dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali,*

DISPONE

CHE I TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE RATE DELLA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO, NONCHE' IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO DEGLI IMMOBILI GIA' AGGIUDICATI E GLI ALTRI TERMINI PROCESSUALI STABILITI DALLA NORME SUL PROCESSO ESECUTIVO DEVONO INTENDERSI SOSPESI FINO AL 15 APRILE, SALVO NUOVO ORDINE.


Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato con la massima urgenza e in evidenza nel sito del Tribunale e nei siti dei gestori della pubblicità e del Custode a cura di tali soggetti quale provvedimento generale, senza necessità che sia pubblicato nel PVP per ogni singola procedura il cui tentativo di vendita è da intendersi revocato.

Manda alla cancelleria per la trasmissione urgente del presente decreto al Custode, all'Ordine degli Avvocati, dei Commercialisti, al Consiglio Notarile, agli ordini professionali degli Agronomi, degli Architetti, dei Geometri, degli Ingegneri, con preghiera ai propri presidenti dei rispettivi ordini professionali di assicurare la massima diffusione tra i propri iscritti nelle forme ritenute più opportune.

Tempio Pausania, 22 MARZO 2020


Il Presidente del Tribunale

Giuseppe Magliulo



Il giudice dell'esecuzione

Costanza Teti



TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Tempio Pausania il 23/03/2020
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Don.ssa Francesca Anna Debiada)